Interpretazione dellâ??art. 141 C.d.A. (tutela del trasportato)

Descrizione

La Corte di Appello di Venezia aveva escluso lâ??applicazione dellâ??art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, stante la ritenuta necessitÃ che sussista anche la corresponsabilitÃ del vettore, al lume di una lettura della nozione di **â??caso fortuitoâ?• comprensiva anche del fattore umano**. Il ricorrente, avanti alla Corte di Cassazione, sostiene invece, che la nozione di â??caso fortuitoâ?• di cui allâ??art. 141 cit. **Ã¨ logicamente distinta dalla condotta colposa del conducente dellâ??altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo**, come anche sostenuto da giurisprudenza di legittimitÃ (Cass. n. 17963/2021) successiva a quella richiamata dalla Corte territoriale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 febbraio 2025 n.31181, accoglie il ricorso, evidenziando che: â??*lâ??indirizzo applicato dai giudici di merito Ã¨ stato decisamente abbandonato dalla giurisprudenza successiva, ed in particolare da Cass., Sez. Un., n. 35318/2022, secondo cui â??**Lâ??azione diretta prevista dallâ??art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato Ã¨ aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dallâ??ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dellâ??assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dallâ??accertamento della responsabilitÃ dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito**; la tutela rafforzata cosÃ¬ riconosciuta presuppone che nel **sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi,** e si realizza mediante lâ??anticipazione del risarcimento da parte dellâ??assicuratore del vettore e la possibilitÃ di successiva rivalsa di questâ??ultimo nei confronti dellâ??impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, lâ??azione diretta che compete al trasportato danneggiato Ã¨ esclusivamente quella prevista dallâ??art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dellâ??impresa di assicurazione del responsabile civileâ?•; e ancora: â??La **nozione di â??caso fortuitoâ??, prevista come limite allâ??applicabilitÃ dellâ??azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda lâ??incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione**, risultando invece*

*irrilevante la condotta colposa dellâ??altro conducente, posto che la finalitÃ della norma Ã¨ quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessitÃ di compiere accertamenti sulla responsabilitÃ del sinistro*â??.

La liquidazione del danno da parte dellâ??assicuratore del vettore, dunque, **prescinde da ogni accertamento sulla responsabilitÃ dei conducenti dei mezzi** (almeno due, come nella specie) coinvolti nel sinistro, avendo funzione di massima tutela per il trasportato, nÃ© potendo consistere il caso fortuito nel fattore umano riferibile allâ??altro conducente.

La Corte poi precisa, ribadendo il proprio precedente insegnamento (Cass. n. 14255/2020), che â??*lâ??impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dellâ??art. 141, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dellâ??impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dallâ??art. 150 D.Lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la* ***rivalsa puÃ² essere esercitata contro lâ??impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada****, nei limiti quantitativi stabiliti dallâ??art. 283, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 209 del 2005*â??. Al contrario di quanto opinato, â??in motivato dissensoâ?•, dalla Corte lagunare, in realtÃ : â??***nella espressione â??impresa di assicurazione del responsabile civileâ?• di cui allâ??art. 141, comma 4, c.d.a., non puÃ² che rientrare anche lâ??impresa designata dal FGVS, ove il veicolo dello stesso responsabile sia sprovvisto di copertura assicurativa, benchÃ© nei suddetti limiti. Non vâ??Ã¨ dunque nessuna ragione per discostarsi da detto insegnamento***â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
12 Feb 2025